



Mercoledì 01/03/2023

## **IN PROMOZIONE il pacchetto 'Calcolo convenienza rivalutazione terreni partecipazioni'**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e terreni.

La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 15 novembre 2023.

Una delle novità introdotte dalla legge di bilancio è data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato dal valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

Abbiamo pubblicato i software:

Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2023 (Excel - Cloud)

che consente di determinare la convenienza ad effettuare la rivalutazione delle partecipazioni.

I calcoli sono effettuati in base alle regole di tassazione in vigore al 2023 con applicazione dell'IRPEF<sup>TM</sup> imposta del 26% sulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni.

Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2023 (Excel - Cloud)

che consente di determinare la convenienza ad effettuare la rivalutazione.

I calcoli sono effettuati in base alle regole di tassazione in vigore al 2023, confrontando, in particolare, l'IRPEF<sup>TM</sup> lorda senza, quindi, tener conto di eventuali detrazioni per familiari a carico e/o detrazioni per lavoro.

Acquistando il Pacchetto calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni, ORA IN PROMOZIONE, potrai risparmiare sul costo complessivo dei singoli software.

CLICCA QUI per accedere al pacchetto software in versione Excel.

CLICCA QUI per accedere al pacchetto software in versione Cloud.